CAMERA DEI DEPUTATI N. 2808

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NANNINI, BORGHI, BUZZI, DALL'ARMELLINA, FABBRI FRANCESCO, PATRINI, RAMPA, TITOMANLIO VITTORIA, BIANCHI FORTUNATO, COLLESELLI, ISGRÒ

Presentata il 3 ottobre 1965

Modifiche alle norme relative ai concorsi e alle nomine dei direttori didattici di cui alla legge 23 maggio 1964, n. 380

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge trae origine da alcuni gravi inconvenienti che si sono verificati e si verificano con l'applicazione dell'articolo 3 della legge 23 maggio 1964, n. 380.

Il secondo comma di tale articolo – « Qualora il numero degli aspiranti non sia sufficiente a coprire i posti vacanti, i circoli didattici rimasti vacanti sono retti da un direttore di circolo viciniore, con incarico conferito dal provveditore agli studi. Analogamente si provvede qualora il titolare di un circolo didattico sia temporaneamente assente » – disciplina il conferimento dell'incarico annuale o temporaneo ad un direttore didattico titolare di circolo viciniore.

L'ultimo comma, poi, limita la durata della reggenza a non più di un anno.

L'applicazione del secondo comma ha comportato il non pagamento dell'indennità di direzione, anche durante il congedo ordinario, perché si è ritenuto che al direttore didattico, che usufruisce del diritto previsto dall'articolo 36 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, al quale non può, per legge rinunciare, sia applicabile l'ultimo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni.

La legge che impone al dipendente statale di non poter rinunciare al congedo ordinario, è stata stabilita anzitutto nell'interesse dell'ufficio. Il congedo ordinario, infatti, ha come finalità il ristoro delle energie fisiche ed intellettuali dell'impiegato perché questi possa riprendere la sua attività nelle migliori condizioni per un maggior rendimento del servizio. Non è possibile che l'Amministrazione statale possa pretendere un miglioramento della prestazione a danno, in questo caso, economico dell'impiegato.

Diverse valutazioni invece devono farsi nel caso di concessione del congedo straordinario o dell'aspettativa. Nella fattispecie si tratta di un interesse del dipendente statale e l'Amministrazione, giudicando validi i motivi addotti dal dipendente, nell'applicazione della legge, cerca di andargli incontro nel miglior modo possbiile senza provocare danno al servizio in quanto questo viene affidato ad altro dipendente durante l'assenza.

L'ultimo comma del citato articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, va perciò applicato per motivi di assenza diversi, da quello del congedo ordinario.

Sì fatta interpretazione è stata sempre data prima dell'entrata in vigore della legge 23

maggio 1964, n. 380. e viene tuttora data per i presidi dela scuola secondaria. Il diverso trattamento si è verificato, non all'entrata in vigore dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, bensì soltanto dopo l'applicazione del secondo comma della richiamata legge n. 380.

Le modifiche che si intendono apportare al citato comma dell'articolo 3, mirano a rendere chiara la norma perché essa abbia una unica ed uniforme applicazione per tutto il personale dirigente della scuola di ogni ordine e grado e nel senso voluto dal legislatore, senza aumento della spesa.

Anche l'ultimo comma dello stesso articolo 3 della richiamata legge, ha dato luogo a gravi inconvenienti. Detto comma limita ad un anno il conferimento della reggenza di uno stesso circolo al direttore didattico del circolo vicinore.

In verità non pare che la norma – « A nessun direttore didattico può essere attribuita la reggenza di un circolo per più di un anno » – voglia sancire un principio così drastico. La limitazione dovrebbe riguardare semmai la durata e non la persona alla quale viene affidata la reggenza.

Dovrebbe perciò potersi riconfermare l'incarico allo stesso direttore titolare del circolo viciniore nel caso che anche per l'anno scolastico successivo il circolo dovesse rimanere vacante.

L'Amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, ha, invece, dato esecuzione alla norma interpretando in modo restrittivo l'ultimo comma dell'articolo 3 e cioè escludendo la possibilità di riconferma dell'incarico della reggenza allo stesso direttore didattico.

Gli inconvenienti che si sono verificati e si verificheranno, se dovesse rimanere in vigore tale norma, sono molto gravi.

Alcuni esempi possono confermare quanto sopra detto e render chiara l'assurdità di una tale disposizione.

Il circolo didattico di Cedegolo (Brescia) risulta vacante per più di un anno scolastico. Secondo la interpretazione data, la reggenza non può essere conferita, dopo un anno al direttore didattico titolare del circolo più vicino, Edolo, perché lo stesso direttore lo ha già retto nell'anno scolastico precedente.

Il circolo di Cedegolo viene affidato al direttore didattico di un circolo, non più viciniore, ma molto più distante quale è quello di Ponte di Legno.

Il termine « circolo viciniore » stabilito dalla legge, viene così ad assumere un significato tutto diverso e particolare perché le distanze tra i circoli di titolarità e quello retto per incarico superano a volte anche gli ottanta chilometri.

Un danno riceve la scuola, perché non è proprio possibile che il direttore didattico reggente possa assolvere bene il suo nuovo compito; un danno riceve il direttore didattico perché gli viene chiesto un sacrificio finanziario.

L'impossibilità di visite frequenti e di incontri con gli insegnanti riducono la funzione pedagogica e didattica del direttore didattico reggente a poche visite formali, specie nel caso in cui i plessi (edifici scolastici) risultino situati in località diverse e ben distanti le une dalle altre.

C'è da aggiungere che tali difficoltà aumentano quando si tratta di zone montagnose.

Il direttore didattico a sua volta si trova nella condizione o di assolvere coscienziosamente il suo compito, ricevendone un danno economico, o di reggere soltanto formalmente il circolo in quanto non può rinunciarvi.

La doppia indennità di direzione nei casi sopraelencati non risulta infatti sufficiente a coprire le spese di viaggio e di soggiorno.

È evidente che la presenza, nel circolo dato in reggenza, del direttore didattico, è subordinata all'uso non soltanto della indennità bensì anche di mezzi finanziari propri per sopperire alle spese strettamente necessarie. E ciò non è giusto.

Occorre perciò procedere oltre che alla modifica del secondo comma, anche alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 23 maggio 1964, n. 380.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 3 della legge 23 maggio 1964, n. 380, è sostituito dal seguente:

« I posti che si rendono vacanti nel corso del biennio, non considerati nel precedente articolo 2, vengono ugualmente assegnati agli aspiranti iscritti nella graduatoria di cui all'articolo 1.

Qualora il numero degli aspiranti non sia sufficiente a coprirli, i circoli didattici rimasti vacanti sono retti da un direttore di circolo viciniore con l'incarico conferito dal Provveditore agli studi. Analogamente si provvede qualora il titolare di un circolo didattico sia contemporaneamente assente per congedo straordinario o per aspettativa.

Per la durata di ogni incarico il direttore didattico percepisce la doppia indennità di direzione ».